

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI STRAMBINELLO – PROGETTO
PRELIMINARE VARIANTE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI.

L'Assessore Rivalta, a nome della Giunta (seduta del .././2004), propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Strambinello risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 137-37960 del 16/10/1984 e successivamente modificato dalla Variante n. 1 approvata con deliberazione G.R. n. 53-31994 del 10/11/1994;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 30 del 25/06/2003, il progetto preliminare di una ulteriore Variante Strutturale al suddetto P.R.G.I., che ha trasmesso alla Provincia ai sensi del comma 6, art. 15 L.R. n. 56/77;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Strambinello:

- popolazione: 279 abitanti al 1971; 258 abitanti al 1981; 239 abitanti al 1991; 258 abitanti al 2001, dati che evidenziano un andamento demografico sostanzialmente costante, con un periodo di lieve decremento compreso nel decennio '81-'91;
- superficie territoriale di 228 ettari di collina, di cui 52 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 154 ettari hanno pendenze tra i 5° e i 20° (69% del territorio comunale) e 23 ettari pendenze superiore ai 20°. E' altresì caratterizzati dalla presenza di **aree boscate** su 161 ettari, pari al **71%** del territorio comunale. L'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte individua 28 ettari come "*zona D.O.C. del Canavese*" per produzione vitivinicola;
- risulta compreso nel *Circondario Provinciale di Ivrea*, Sub-ambito "*Area Ivrea*" rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub-ambito;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) come *centro storico di interesse provinciale*;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. Pedemontana n. 565 (ora di interesse provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 64 della Val Chiusella e n. 222 di Castellamonte;
 - è interessato da un tratto di "*viabilità in progetto da definire*" di tipologia "*nuova viabilità con ponte sul Chiusella*", sulla ex S.S. n. 565, denominata "*Variante a Quagliuzzo - in località Ponte Preti*";
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Chiusella che è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto

corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;

- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua *18 ettari* di "Aree inondabili" con un tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
- il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia la presenza di una zona di rispetto fluviale in **fascia A e B** lungo il corso del Torrente Chiusella e n. 2 movimenti franosi;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 70 del 26/09/2003 di adozione, finalizzati, ad oltre dieci anni dall'approvazione del vigente piano, a recepire le indicazioni di pianificazione sovraordinate, di leggi di settore e gli adeguamenti necessari a regolare lo sviluppo futuro, recependo le nuove esigenze di espansione residenziale, di viabilità e di razionalizzazione delle aree a servizi. E' stato operato l'aggiornamento cartografico delle tavole e la revisione delle superfici e l'informatizzazione del materiale formante il piano;

rilevato che, nello specifico, il Comune, con la deliberazione n. 30/2003 testè citata, e con i relativi allegati tecnici adottati, recepisce con il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.I. gli adeguamenti sottoindicati, dovuti all'applicazione degli atti di pianificazione regionale, provinciale ed alle diverse leggi di settore, che hanno innovato, in quest'ultimo periodo, la disciplina di diverse materie:

- al *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico* (P.A.I.) ed alla Circolare P.R.G. n. 7/LAP del 08/05/1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa;
- l'approvazione di un nuovo Regolamento Edilizio, recependo quanto proposto dalla L.R. 19/99;
- al Testo Unico (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);

Inoltre la Variante al P.R.G.I., propone:

- la rilocalizzazione di alcune porzioni di aree, rimaste libere dall'edificazione, anche a seguito della saturazione di buona parte delle aree residenziali disponibili, in zone ritenute più idonee dal punto di vista idrogeologico;
- l'individuazione di aree residenziali e produttive di nuovo impianto, collocate per la maggior parte nella zona ovest del territorio con la creazione di una nuova viabilità, nei limiti della morfologia del suolo e con i dissesti presenti sul territorio;
- lo spostamento e/o lo stralcio di aree parcheggio, compensate dalla definizione di nuove aree analoghe o aree di verde attrezzato, connesse in genere con le nuove zone residenziali previste;
- l'aggiornamento cartografico delle tavole, con la rappresentazione degli edifici di nuovo insediamento, la correzione di errori materiali, la revisione di tutti gli elaborati grafici tramite supporto informatizzato e la verifica delle superfici delle aree formanti il piano;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità in data 20/10/2003;

Servizio Difesa del Suolo in data 23/10/2003;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità in data 23/03/2004;

vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 23/03/2004, nella quale, tenuto conto anche dei pareri dei sopracitati Servizi, si propone la presentazione di alcune osservazioni;

sentita al riguardo la 5^a Commissione consiliare permanente nella seduta del 24/03/2004, la quale ha sostanzialmente accolto la proposta formulata dal Servizio Urbanistica;

considerate condivisibili le determinazioni proposte dal Servizio Urbanistica e dalla 5^a Commissione Consiliare permanente, in riferimento ai documenti di programmazione urbanistica regionale e provinciale nonché alle competenze dirette in materia di difesa del suolo e protezione civile;

visti:

- il 6° comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

D E L I B E R A

1. che, in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 6, art. 15 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Strambinello con deliberazione C.C. n. 30 del 25/06/2003, **non si rilevano incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia** approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1/08/2003, pubblicata sul B.U.R. in data 21/08/2003;
2. di formulare le seguenti osservazioni:
 - a) per quanto attiene il rischio idrogeologico, a seguito dell'analisi della documentazione tecnico-geologica allegata al Progetto di Piano Regolatore e dal confronto con gli studi in possesso della Provincia si rileva quanto segue:
 - si rileva la presenza di un'opera di difesa idraulica longitudinale (scogliera) da riparare, lunga circa m 200, posta ad est della località Cascina Scala, non censita nell'ambito dello studio geologico allegato alla variante di piano in oggetto;
 - si propone di ridimensionare e di limitare all'edificato ed ai lotti interclusi, la perimetrazione dell'area di classe IIb2, posta nel centro abitato, tra il Rio Strambinello e il Rio Baraccone, di cui alla *"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzazione urbanistica"*;

- b) con riferimento all'individuazione delle aree residenziali di nuovo impianto "RN1", "RN3" e "RN4" poste in fregio della viabilità provinciale, si richiama quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento all'art. 10.4.1 del P.T.C., il quale prevede, tra gli obiettivi che i Piani regolatori e le loro varianti devono porsi, la tutela degli assi stradali di livello sovracomunale, evitando la localizzazione di aree in filiera sugli assi di transito, nel rispetto delle direttive dell'art. 11.6: *"Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e completamento che prevedano nuovi accessi sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito Qualora nei piani regolatori siano previsti insediamenti la cui giustificazione insediativa e/o la cui funzionalità ed efficienza si basino sulla realizzazione di nuove infrastrutture viarie, devono sempre essere previste norme che vincolino la realizzazione di tali insediamenti alla costruzione delle infrastrutture viarie necessarie, fissando i termini di precedenza o contestualità temporale"*;
- c) con riferimento inoltre alle aree residenziali "RN3" e "RN4" e "RE1", saranno interessate dal progetto di sistemazione della ex S.S. n. 565 e la S.P. n. 222, proposto dalla Provincia, il quale prevede la realizzazione di uno svincolo in prossimità dell'incrocio delle due strade e di una rotonda di accesso al centro abitato, al fine di eliminare la pericolosità del tratto stradale in oggetto. In particolare la superficie dell'area "RN4" sarà quasi totalmente impegnata dalla suddetta rotonda. Si invita l'Amministrazione Comunale a prendere contatti con il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità della Provincia, al fine di rilocalizzare le aree residenziali;
- d) con riferimento all'area per attrezzature turistiche-ricettive "Tr1", già individuata dal vigente P.R.G.I., una porzione della stessa, (aree poste lungo il Rio Massacane e zona collinare in destra orografica del Rio), risulta dalla documentazione geologico-tecnica allegata alla Variante in oggetto, inserita in classe IIIa della Carta di Sintesi e pertanto non edificabile, in quanto soggetta ad csondazione e a problematiche di natura idrogeologica. Tale indicazione deve essere recepita e riportata negli articoli delle N.d.A. e nelle schede di piano, riguardanti l'area succitata, in quanto di rilevante importanza ai fini dell'utilizzazione urbanistica della zona;
- e) si rileva, infine, che al Progetto preliminare di P.R.G.I. non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*. Tale legge (che ha previsto una fase transitoria – i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. – per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che *"... la zonizzazione è ... predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..."* (comma 3 art. 5) e che *"... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica."* (comma 4 art. 5);
3. di trasmettere al Comune di Strambinello la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.